

Lettera circolare n. 13 del 21/09/2022

Le novità introdotte dai nuovi Decreti antincendio Formazione e Gestione

Gent.me aziende,

manca ormai poche settimane all'entrata in vigore del nuovo Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021, prevista per il **4 ottobre 2022**, che introduce importanti novità in materia di formazione degli addetti antincendio. Guardiamole nel dettaglio:

1. CLASSIFICAZIONE AZIENDE

Come per il precedente D.M. 10/03/98, le aziende sono suddivise in tre categorie a seconda del livello di attività che svolgono e dei rischi specifici che ne conseguono.

Cambia però la denominazione della classificazione adottando un approccio a 3 livelli di prestazione in funzione dell'obiettivo da garantire:

- **Attività di livello 3** – ex Rischio Alto
- **Attività di livello 2** – ex Rischio Medio
- **Attività di livello 1** – ex Rischio Basso

Ricordiamo che le aziende edili (cantieristiche) tipicamente appartengono a Livello 2 (medio).

I contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio devono essere correlati al livello di rischio delle attività. Le attività di formazione e aggiornamento teoriche potranno essere svolte in FAD (formazione a distanza) e con l'utilizzo di strumenti informatici, mentre per la pratica rimane l'obbligo di frequenza.

Il numero di ore obbligatorie per la formazione e l'aggiornamento è invariato:

- 4 ore per la formazione di livello 1 – basso rischio
 - 8 ore per la formazione di livello 2 – medio rischio
 - 16 ore per la formazione di livello 3 – alto rischio
- =====
- 2 ore per l'aggiornamento di livello 1 – basso rischio
 - 5 ore per l'aggiornamento di livello 2 – medio rischio
 - 8 ore per l'aggiornamento di livello 3 – alto rischio

In materia di formazione degli addetti antincendio la nuova normativa, a sottolineare l'importanza dello svolgimento delle prove pratiche, ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1) limitatamente alla conoscenza e all'uso degli estintori portatili.

EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it

Durante lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio “Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la **massima dimestichezza** con l’utilizzo di tali presidi antincendio”.

Si precisa altresì che la modalità di svolgimento dei corsi sarà fortemente vincolata a numerose prescrizioni tecniche.

Ovviamente Edilformas come per ogni corso erogato rispetterà in pieno lo standard richiesto sia per i docenti scelti che per la modalità delle attività pratiche.

Una novità molto importante riguarda l’obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento che diventa con **cadenza quinquennale**.

Restano comunque validi i corsi svolti secondo la precedente normativa fino a scadenza (5 anni)

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, siano trascorsi **più di cinque anni** dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma quindi **entro Ottobre 2023**

2. IL PIANO DI EMERGENZA

L’articolo 2 specifica l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:

- per luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori (come in precedenza)
- **Novità** per luoghi di lavoro aperti al pubblico con possibilità di prevedere più di 50 persone contemporaneamente; *pensiamo ad esempio ad un’attività commerciale con pochi dipendenti ma molta clientela...*
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (come in precedenza)

Il Piano di Emergenza deve contenere i nominativi degli incaricati alla prevenzione incendi;

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel DVR e possono sostanzarsi in misure semplificate, ossia **planimetria ed indicazioni schematiche**. Il datore di lavoro deve inoltre individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro, prevedendo un’adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.

3. VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO

Tutti gli interventi manutentivi devono essere registrati ed attuati; **deve pertanto essere predisposto un registro dei controlli, da mantenere costantemente aggiornato, sul quale devono essere annotati tutti i controlli periodici e gli interventi di manutenzione.**

Viene regolamentata anche la sorveglianza, cioè i controlli visivi sui vari presidi destinati all'emergenza fatti dall'azienda tra due controlli periodici di tecnici esterni. Questi controlli possono essere eseguiti da personale interno, adeguatamente istruito, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo e servono a verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

L'Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.

Distinti saluti,


Il Presidente

PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente

GIOVANNI PANZA



Il Direttore

MASSIMO PASSALACQUA

